



Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Perugia

Direttore: dott. Christian Cavazzoni

Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Perugia



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**
Dott. Leonardo Falchetti

LE SOCIETA' DI COMODO

La disciplina delle società di comodo è stata introdotta **con l'articolo 30 della legge 724 del 23 dicembre 1994.**

Da allora ha subito notevoli modifiche ed ampliamenti, che hanno allargato la platea dei soggetti che rientrano nel suo perimetro di applicazione, nonché creato un quadro che oggi appare quanto mai complesso, articolato e suscettibile di diverse interpretazioni.

La norma vuole colpire le società “di comodo”, altrimenti dette “non operative”, ovvero le società che non esercitano una effettiva attività commerciale, non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguono altri fini.

Si deve precisare che i termini “di comodo” e “non operative” sono utilizzati in modo fungibile dal legislatore, che richiama il primo nella rubrica dell’articolo 30 della legge 724/1994, ed il secondo nel corpo della norma, con ciò manifestando il proprio disinteresse a distinguere tra i due concetti, **che a rigore potrebbero indicare due fattispecie differenti.**

Sono soggette alla disciplina delle società di comodo:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società e gli enti non residenti di ogni tipo, purché con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

LE SOCIETA' DI COMODO

Il test di operatività per stabilire se una società è di comodo

- **IL C.D. TEST DI OPERATIVITÀ**, il cui mancato superamento fa scattare la **presunzione** che una società sia di comodo, è un raffronto tra i ricavi, gli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell'esercizio in cui si effettua il test, ed il valore che si ottiene applicando ai beni della società le seguenti percentuali:
 - 2 per cento alle quote di partecipazione ed agli strumenti finanziari;
 - 6 per cento agli immobili ed alle navi;
 - 5 per cento agli immobili di categoria A/10;
 - 4 per cento agli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
 - 1 per cento agli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
 - 15 per cento alle altre immobilizzazioni.
- **Ai fini del test di operatività, il valore dei beni deve essere determinato secondo l'articolo 110 del TUIR, ed assunto in base alla media dell'esercizio in cui si effettua il test e dei due precedenti.**

In caso di acquisto o cessione di un bene nel corso del periodo di imposta, deve essere effettuato il ragguglio alla minore durata del possesso.

Per le regole applicative del test di operatività, ed in generale per l'illustrazione delle presunzioni e delle penalizzazioni disciplinate dall'articolo 30 della legge 724/1994, si rimanda alla corposa [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25/E del 4 maggio 2007](#).

Il mancato superamento del test di operatività comporta l'attribuzione su base presuntiva di un **reddito minimo**, nonché di un valore della produzione minimo ai fini IRAP.


Il reddito minimo, determinato in via presuntiva, è inoltre assoggettato da un'aliquota IRES maggiorata, nella misura del 38%.

LE SOCIETA' DI COMODO

- **Le conseguenze della non operatività: imposte sui redditi, Irap, Iva**
- **Lo status di società di comodo o non operativa comporta conseguenze molto gravose e penalizzanti, che interessano allo stesso modo i soggetti che non superano il test di operatività ed i soggetti in perdita sistematica (si veda in seguito).**

In particolare, alle società di comodo è precluso il rimborso, la compensazione orizzontale e la cessione dei crediti IVA originatisi nel periodo d'imposta. Il credito così accumulato diviene definitivamente inutilizzabile, essendo altresì esclusa la possibilità di compensazione verticale, nel caso in cui la società risulti di comodo per tre anni consecutivi.

Suddivisione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2011
1 - Ricavi e proventi	67.207,84	70.877,52	69.966,00
2 - Variazioni rimanenze prodotti			
3 - Variazioni lavori in corso su ordinativi			
4 - Variazione rimanenze materie prime			
5 - Titolo e crediti, partecipazioni			
6 - Immobili e altri beni	942.710,00	104.165,00	104.165,00
7 - Immobilizzazioni immateriali			
8 - Costi pluriennali			
9 - Beni materiali			
10 - Quote soc.di persone			
11 - Immobili A10 (uffici)			
12 - Immobili A1-A9 (uso abitativo) (**)			
13 - Titoli e crediti, partecipazioni (*)			
14 - Immobilizzazioni immateriali (*)			
15 - Costi pluriennali (*)			
16 - Beni materiali (*)			
18 - Immobili e altri beni (*)			
19 - Immobili A10 (uffici) (*)			
20 - Immobili A1-A9 (uso abitativo) (*)			



		Importo medio		Importo dell' esercizio			
Titoli cred. partec.			2%			1,50%	
Titoli cred. partec. (*)			1%			1,50%	
Immobili, altri beni	Immobili, altri beni	383.680,00	383.680,00	6%	942.710,00	942.710,00	4,75%
	Immobili A10			5%			4,00%
(**)	Immobili A1-A9			4%			3,00%

Ricavi presunti **23.020,80** Reddito presunto

Ricavi e proventi	Ricavi e proventi	69.350,45		
	Var. rim. prodotti			
	Var.lav. ordinativi			
	Var.lav. ordinativi		Ricavi effettivi	69.350,45
	Var. rim. mat.prime			

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA

L'art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, D.L. n. 138/2011 estende la disciplina di sfavore prevista per le società di comodo anche alle società che dichiarino **perdite fiscali in modo strutturale.**

L'art. 18 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha elevato **da tre a cinque anni** il c.d. “periodo di osservazione” per l'applicazione della normativa.

Pertanto, nell'esercizio 2014 si qualificano “di comodo” le società che nel periodo 2009-2013 abbiano dichiarato una perdita fiscale ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, abbiano presentato quattro dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con reddito imponibile inferiore al reddito minimo, indipendentemente dal superamento o meno del test di operatività.

L'art. 30, legge n. 724/1995 prevede alcune **cause di esclusione** dall'applicazione della disciplina delle **società di comodo**, riferibili sia alle società che non abbiano superato il test di operatività, sia alle società che risultino in perdita sistematica nei termini anzidetti.

Oltre alle predette cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate ha individuato **ulteriori cause di disapplicazione** che operano distintamente per le diverse fattispecie (provvedimenti n. 23681 del 14 febbraio 2008 per quanto riguarda le società non operative, e n. 87956 dell'11 giugno 2012 per le società in perdita sistematica).

Alcune cause di esclusione

- ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
- alle società ed Enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- alle società con un numero di soci non inferiore a 50 (prima era 100) per la maggior parte del periodo di imposta
- società con numero minimo di dipendenti mai inferiore a 10 nel triennio di riferimento
- società partecipate da enti pubblici almeno per il 20%
- società congrue e coerenti con gli studi di settore (anche per effetto dell'adeguamento)

RICAVI MINIMI
(determinati come percentuale su specifici beni aziendali - esempio immobili)



RICAVI EFFETTIVI

PERDITE FISCALI NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI o perdita + un esercizio reddito inferiore al minimo)


I RICAVI EFFETTIVI SONO INFERIORI A QUELLI MINIMI



DEVE ESSERE DICHIARATO UN **REDDITO MINIMO** (determinato applicando a determinate voci dell'attivo patrimoniale specifiche percentuali)



ATTENZIONE! PENALIZZAZIONI!



IMPOSTE SUI REDDITI

- obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto.
- aliquota maggiorata del 38% applicata sull'intero reddito imponibile.
- divieto di utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti per coprire il reddito minimo..

IRAP

- si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato per l'Ires, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

IVA

- Primo livello di penalizzazione. Se la società risulta essere di comodo il credito Iva non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" e non può essere ceduto a terzi. L'unica possibilità di impiego dell'eccedenza è costituita quindi dalla compensazione "verticale" (Iva da Iva).
- Secondo livello di penalizzazione: al mancato superamento del test di operatività per 3 periodi d'imposta consecutivi e mancata effettuazione, negli stessi esercizi, di un ammontare di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi. Definitiva perdita della facoltà di compensazione "verticale" e di riporto in avanti

ISTITUTO DELL'INTERPELLO

Normativa di riferimento: L. 212/2000

(Statuto del contribuente)

Il “diritto di interpello” consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di **richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione, di diritto e/o di merito, sulla disciplina tributaria applicabile**, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che il soggetto passivo intenda porre (o abbia già posto) in essere, al fine di conoscerne, a priori, il giudizio ed evitare, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso, in termini di maggiori pretese tributarie e/o di oneri giudiziari connessi all'instaurazione di un contenzioso.

POSSIBILE SOLUZIONI PER EVITARE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOCIETÀ DI COMODO E PERDITA SYSTEMICA

INTERPELLO PROBATORIO

È il caso di sottolineare che, nel caso in cui una società risulti **al contempo non operativa** e in **perdita sistemica**, è necessario presentare **due distinte istanze** di interpello.

POSSIBILE SOLUZIONI PER EVITARE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOCIETÀ DI COMODO E PERDITA SISTEMICA

«AUTODISAPPLICAZIONE»

Il comma 4-quater dell'articolo 30 della L. 724/1994 (modificato dall'art 7 c.12 lett.c del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156) prevede che le società che ritengono di avere oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi o incrementi di rimanenze, possono NON presentare l'interpello e darne comunicazione nel modello unico, quadro RS

AUTODISAPPLICAZIONE DA INDICARE IN UNICO SOC. CAPITALI

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale			
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%		
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%		
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%		
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%		
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi			Reddito presunto		
RS123	Totale		2	,00	3	,00		5	,00	
					Agevolazioni		Variazioni in aumento			
RS124					1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo								,00	

1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato:

nella casella "Imposta sul reddito - società non operativa" uno dei seguenti codici:

- 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
- 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

nella casella "Imposta sul reddito - società in perdita sistematica" uno dei seguenti codici:


- 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
- 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
- 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

originale



PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE



3

**REDDITI
QUADRO RS**

Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ
e prospetti vari

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

RS1		Quadro di riferimento	1		RG						
Trasformazione da società soggetta all'Ires in società di persone	RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE										
			Saldo iniziale	Decrementi per copertura delle perdite	Altri decrementi						
			1	2	3						
			4	5	6						
			7	8	9						
RS2	Riserve in sospensione		,00	,00	,00						
RS3	Riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio		,00	,00	,00						
RS4	Riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio		,00	,00	,00						
PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO											
RS5	Perdite utilizzabili in misura limitata				,00						
RS6	Perdite utilizzabili in misura piena				,00						
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS7	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	,00					
	RS8	Quota costante degli importi di rigo RS7		,00		,00					
	RS9	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b) del Tuir				,00					
	RS10	Quota costante dell'importo di rigo RS9				,00					
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS11	Esclusione	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale				
	RS12	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%				
	RS13	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%				
	RS14	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%				
	RS15	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%				
	RS16	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%				
	RS17	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%				
	RS18	Totale		2	,00	3	,00	5	,00		,00
Impegno allo scioglimento	RS19	ACE	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	RS20	Reddito imponibile minimo								,00	



Segnalazione in dichiarazione anche ai fini IRAP ed IVA

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle "Imposta sul reddito – società non operativa" e "Imposta sul reddito – società in perdita sistematica", le seguenti caselle, indicando:

SOCIETÀ DI CAPITALI

UNICO 2

nella casella **"IRAP"** uno dei seguenti codici:

- 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
- 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
- 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP.

nella casella **"IVA"** uno dei seguenti codici:

- 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
- 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
- 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA.

Trattamento sanzionatorio in caso di omessa indicazione nel modello unico

Il nuovo comma 3 quinquies dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che **la mancata presentazione dell'istanza, ove obbligatoria, è punita con una sanzione amministrativa ricompresa tra 2.000 e 21.000 euro;**

la medesima sanzione e' applicata in misura raddoppiata qualora l'amministrazione, in sede di accertamento, disconosca la spettanza della disapplicazione.

Pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, va esclusa la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 53 18 dicembre 1997, n. 472

Il 22 ottobre sono entrate in vigore le nuove norme in materia di interpello, a cui il D.Lgs. n.156/2015 dedica l'intero Titolo I, rendendo sicuramente più articolata e più organica la relativa disciplina rispetto al passato.

La nuova versione [dell'art.11 dello Statuto del Contribuente](#) [contempla, infatti, quattro momenti](#) in occasione dei quali il contribuente può dialogare preventivamente con l'amministrazione finanziaria **allo scopo di ottenere un parere qualificato su specifiche fattispecie ovvero disapplicare un regime particolarmente sfavorevole.**

TIPOLOGIE DI INTERPELLO

- 1) l'interpello "ordinario" (articolo 11, comma 1, lettera a))
- 2) l'interpello "probatorio" (articolo 11, comma 1, lettera b))
- 3) l'interpello "anti abuso" (articolo 11, comma 1, lettera c))
- 4) l'interpello "disapplicativo" (articolo 11, comma 2)

1) **interpello ordinario**, si distingue tra:

- **interpello ordinario interpretativo**: esso si sostanzia nella richiesta di parere all'Agenzia in caso di **obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni tributarie**, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali;

- **interpello ordinario qualificatorio**: esso si sostanzia nella richiesta di un parere all'Agenzia in ordine alla **corretta qualificazione delle fattispecie** quando sussistono obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2) **interpello probatorio**: esso si sostanzia in una richiesta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale nei casi espressamente previsti (i.e. CFC, consolidato mondiale, riconoscimento dell'ACE), all'interno degli interpelli probatori distinguiamo anche gli "**interpelli ex obbligatori**", (previsti dalla legge per l'istituto delle società di comodo: novità), in cui al mancato obbligo di presentazione dell'interpello, appunto facoltativo, sono richiesti doveri dichiarativi;

3) **interpello anti-abuso**: costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può richiedere all'Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto. Il medesimo interpello può essere attivato per conoscere il parere dell'Amministrazione in relazione alle ipotesi di interposizione di cui all'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973;

4) interpello disapplicativo: mutuato dall'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente di richiedere un parere all'Amministrazione in ordine alla **sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo**. In questo caso, laddove l'Agenzia fornisca una risposta negativa all'istanza, il contribuente può fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione delle norme anche nelle successive fasi dell'accertamento e del contenzioso.

Novità: istituto dell'interpello per le società di comodo ora ricompreso nella disciplina degli interpelli "ex obbligatori".

Uno degli aspetti di maggior rilievo rispetto al passato riguarda i termini tassativi di risposta, ora differenziati in funzione dei vari tipi di interpello. Infatti, l'amministrazione risponde alle istanze di cui:

- alla lettera a) del comma 1 (interpello ordinario interpretativo-qualificatorio) nel termine di **90 giorni**;
- alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 (interPELLI probatorio e antiabuso) ed a quelle di cui al comma 2 (interpello disapplicativo) **nel termine di 120 giorni.**

DISCIPLINA COMUNE DELL'INTERPELLO

Per tutte le tipologie di interpello la regola è quella del **silenzio – assenso**, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente; regola che vale, peraltro, per tutti i comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con **esclusivo** riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria valevole però solo con riferimento ai comportamenti futuri. Gli atti, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono **nulli**.

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante e eventualmente del suo legale rappresentante;
- specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello
- la circostanza e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro e univoco, **della soluzione proposta**;
- l'indicazione del domicilio presso il quale la risposta deve essere comunicata;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante o procuratore generale.

In caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro **regolarizzazione entro il termine di 30 giorni**. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata.

Il recente decreto chiarisce poi due aspetti piuttosto condivisibili, cioè che non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente e che la presentazione delle istanze non incide in alcun modo sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.